

Approfondimenti giuridici

Il D.P.R. 28-12-2000 n. 445, sulla semplificazione degli atti amministrativi, prevede due tipi di dichiarazione del cittadino (c.d. autocertificazione, in generale):

- la semplice “dichiarazione sostitutiva di certificazione” – ammessa in sostituzione dei certificati delle pubbliche amministrazioni diretti a comprovare le qualità e fatti espressamente elencati nelle lettere da a) ad ee) dell’art. 46;
- la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” – artt. 1; 19; 19-bis; 21; 38, 47 – ammessa per comprovare qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante e che non siano altrimenti certificabili dalle pubbliche amministrazioni.

Per esigenze di ulteriore semplificazione, in un unico documento si possono includere sia dichiarazioni sostitutive di certificati (per le circostanze certificabili), sia dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (per le circostanze non certificabili, queste ultime in quanto a diretta conoscenza del dichiarante).

Per la sola “dichiarazione sostitutiva di certificazione” è prescritta la forma della semplice sottoscrizione dell’interessato, senza necessità di autentica (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, art. 46).

Per le “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” (e per il documento contenente entrambi tipi di dichiarazione) è richiesta la verifica dell’autenticità in una delle seguenti forme:

- per le “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” dirette ad organi della pubblica Amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, è sufficiente che:
 - siano sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto della pubblica Amministrazione,
 - ovvero sottoscritte dall’interessato senza necessità di autentica e presentate (anche mediante il servizio postale, o per fax o posta elettronica) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, artt. 21, comma 1; 38 commi 2 e 3).
- per le “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” dirette a soggetti diversi da quelli di cui sopra (privati) è richiesta l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (notaio,

cancelliere, segretario comunale, dal dipendente - comunale - ordinariamente addetto a ricevere le documentazioni o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che autentica, cioè attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, art. 21 comma 2).

La “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” può essere utilizzata anche per attestare la conformità all'originale di alcuni tipi di altri atti o documenti di cui l'interessato abbia acquisito la conoscenza diretta (o a maggior ragione di cui abbia il possesso). Tuttavia, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 19, soltanto la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione possono essere dichiarati conformi all'originale mediante “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” di cui all'articolo 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445. La dichiarazione di conformità all'originale viene solitamente apposta e sottoscritta dall'interessato in calce alla fotocopia del documento rilevante; se il documento è formato di più pagine, la firma deve essere apposta su tutte le pagine e le stesse devono essere congiunte nel bordo interno mediante apposizione della stessa firma trasversalmente sui lembi di entrambe le pagine. Devono quindi essere seguite le modalità di formazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a seconda che sia diretta a una pubblica amministrazione o a soggetti privati.